



COMUNE DI PETINA

Prov. di Salerno

C.A.P. 84020
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 0050014065 2

Tel. 0828976003 - Telefax 0828976148
C.C.P. 18986844

Prot. n.

Del

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29-04-2021

OGGETTO: Regolamento usi civici- Integrazione

L'anno **duemilaventuno**, il giorno ventinove del mese di aprile dalle ore 19:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione Straordinaria** ed in seduta Pubblica in Prima convocazione previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME	PRESENTI	NOME E COGNOME	PRESENTI
D'Amato Domenico	Presente	Di Iorio Vincenzo	Presente
Matera Adriano	Presente	Zammiello Michelino	Assente
Monaco Francesco	Presente	Avallone Amelio	Presente
D'Elia Lucia	Presente	La Padula Angelo	Assente
Luisi Luigi	Assente	Di Nuto Raffaella	Assente
Esposito Nicola	Assente		

	TOTALE		PRESENTI	ASSENTI
			6	5

Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta l'adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Ranaldi, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Parere di Regolarità parere tecnico.
Ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Rosario Soldovieri

PARERE/VISTO DI REGOLARITA' Regolarità amministrativa
Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA
Favorevole
Dott.ssa Ilaria Ranaldi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO DEL SINDACO

Il Responsabile del Settore:

N. 34 DEL 26-04-2021

Oggetto: Regolamento usi civici- Integrazione

IL CONSIGLIO

Il Sindaco spiega che tale argomento inserito all'ordine del giorno, si è reso necessario alla luce della nota trasmessa dal Dipartimento Regionale sez . foreste, che ha richiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con delibera di Consiglio del 30/12/2021, alla luce della D.G.R. n. 61 del 23.02.2015.

Pertanto sono state apportate alcune modifiche, adeguandoci alle prescrizioni della nota trasmessaci prot. n.1013 del 3.03.2021, come ad esempio adeguamento alla normativa del regolamento regionale n.3 del 2017, oppure la disposizione relativa all'autorità forestale, art.14 ess.; oppure le prescrizioni relative al pascolo etc..

Pertanto il regolamento è stato integrato e adeguato a queste prescrizioni.

Si procede quindi alla votazione del nuovo Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania , sez Dipartimento della salute e delle risorse naturali, acquisita al prot. .1013 del 3.03.2021;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche e alle integrazioni richieste del Regolamento approvato con delibera di Consiglio del 30/12/2020;

VISTO l'allegato schema di Regolamento;

RITENUTO il medesimo meritevole di approvazione;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTI:

- la Legge 16-06-1927. n. 1766;

- il R.D. 26702/1928, n. 332;

-il d.lgs.267/2000;

ad unanimità dei voti,

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** l'allegato Regolamento sugli usi civici;
- 3) **di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.**

Approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi

IL Sindaco

f.to Dott. Domenico D'Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno 29-04-2021, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. 11, in data 29-04-2021 (*art. 127, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000*);
- Viene pubblicata all'albo pretorio informatico – (*on line*) sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi,

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, 12-05-2021

IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi

REGOLAMENTO DEGLI USICIVICI DEL COMUNEDI PETINA (SA)

INDICE

TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO NORME DI RIFERIMENTO	2
ART. 2- Disciplina di riferimento	2
ART. 3 – Competenza territoriale	2
ART. 4 – Titolarità del diritto di uso civico	2
ART. 5 – Tipologia degli usi civici esercitabili	3
TITOLO II - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI	4
ART. 6 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)	4
ART. 7 – Procedure per la trasformazione dei boschi	4
ART.8 - Difesa dei boschi dagli incendi	4
ART. 9 - Divieti	4
Art 10– Autorizzazione installazione tende e roulotte	5
ART. 11- Divieto di scarico e deposito	5
ART. 12 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)	5
TITOLO III - LEGNATICO	5
ART. 14– Legna da lavoro	6
TITOLO IV - PASCOLO	6
TITOLO V - FLORA SPONTANEA, PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE, CASTAGNATICO	6
Capo I- FINALITA' – DIVIETI - CLASSIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONI	6
ART. 15 - Finalità	6
ART. 16 – Divieti di raccolta	6
ART. 17 – Classificazione dei prodotti secondari del bosco	6
ART. 18 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni	8
ART. 19 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti	9
Capo II - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	10
ART. 20 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti	10
ART. 21– Autorizzazioni speciali	10
ART. 22 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei	10
ART. 23 - Autorizzazioni	11
ART. 24- Vigilanza	11
ART. 25 - Sanzioni	11
ART. 26 - elenco delle specie dei funghi epigei commestibili	12
Capo III - RACCOLTA DEI FUNGHI IPOGEI (TARTUFI)	12
ART. 27 – Disciplina di riferimento	12
ART. 28 – Accorgimenti - Esercizio della raccolta	12
ART. 29 – Modalità di raccolta	13

ART. 30 – Limiti di raccolta giornaliera.....	13
ART. 31 – Periodo di ricerca e raccolta.....	13
ART. 32- Obblighi.....	13
ART. 33 – Divieto di raccolta.....	13
TITOLO VI - SANZIONI.....	14
ART. 34 – Vigilanza.....	14
ART. 35 – Tipologia sanzioni.....	14
ART. 36 – Proventi delle sanzioni.....	15
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	15
ART. 37 – Modifiche.....	15
ART. 38– Rinvio.....	15
ART. 39 – Entrata in vigore.....	15

TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO NORME DI RIFERIMENTO

ART.1 – Individuazione?

1. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di **PETINA** sono quelli attribuiti a detto Comune in esecuzione del Ordinanza Commissariale del 30/12/1937 approvata con Regio Decreto 93.
2. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 30/12/37 con il quale vengono assegnati alla Categoria "A", in base al disposto dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, le superfici come individuate nell'*Allegato A* al presente Regolamento.

ART. 2– Disciplina di riferimento?

1. La disciplina del diritto di uso civico il cui esercizio avviene sul demanio del comune di **PETINA**, Provincia di **SALERNO**, come definito al precedente articolo 1, si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11, Regolamento n. 3 del 28 settembre 2017, alle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con delibera di Giunta Regionale n. 61 del 23.02.2015, nonché nella Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n.332.,

2 Inoltre per quanto riguarda le misure di conservazione dei sic per la designazione delle zsc della rete natura 2000 si fa riferimento alle "Norme di Attuazione del Piano del Parco" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 617 del 13 aprile 2007 e le disposizioni dell'art. 11 della L. n. 394/91 e succ.mm.ii,e alla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 ;

ART. 3 – Competenza territoriale?

1. I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione alla Categoria A.

ART. 4 – Titolarità del diritto di uso civico?

1. All'esercizio dell'uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune di **PETINA**.
2. Sonofattesalvelerelativeposizioniedequiparataicittadiniresidentidelcomunededi

PETINA (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo/oaffittoe/odirittodilivelloprecedentementeall'entratainvigoredelpresente regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

3. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni;
4. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di **PETINA (SA)** e ivi residenti;
5. E' facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve apposite autorizzazioni.
6. L'amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 5 – Tipologia degli usi civici esercitabili?

1. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. N. 1766 del 1927 ovvero:
 - a. il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico;
 - b. il pascolo permanente;
 - b. la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi ed altri, come appresso specificato;
 - c. l'uso delle acque per abbeverare animali;
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici ,ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi,allalucedell'art.8dellaL.R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro- silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

TITOLO II - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI

ART. 6 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)?

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta degli Enti competenti e/o privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa di settore.

ART. 7 – Procedure per la trasformazione dei boschi?

Essendo il territorio demaniale del comune di PETINA gravato da usi civici e soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dall'Ente competente in relazione al regolamento regionale 03/2017 ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.

ART.8 - Difesa dei boschi dagli incendi?

1. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi nel periodo che va dal 15 Giugno e fino al 30 Settembre. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi, di cui in precedenza, per una distanza da essi inferiore a metri 50 e nei pascoli.
2. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. Per quanto non espressamente regolato trova applicazione il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e/o eventuali ordinanze sindacali che potranno disciplinare diversamente la materia.
4. Sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a. Accendere fuochi;
 - b. far brillare mine;
 - c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
5. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di proprietà privata.
6. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

ART. 9 - Divieti?

1. E' severamente vietato:
 - a. Praticare motocross;
 - b. E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua e nei pressi delle fontane comunali, automobili e altri mezzi di trasporto;
 - c. E' fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;
 - d. E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
 - e. E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori.

Art 10– Autorizzazione installazione tende e roulotte?

1. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà.
2. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

ART. 11- Divieto di scarico e deposito?

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

ART. 12 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)?

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255, Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessario ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

TITOLO III - LEGNATICO

ART. 13 – Raccolta della legna?

1. L'uso civico del legnatico in generale s'intende esteso a quella parte del *territorio demaniale del comune di PETINA gravato da usi civici*, assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n.1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, nel numero massimo di due per nucleo familiare deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento.

5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune di PETINA della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

ART. 14- Legna da lavoro?

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente (Carabinieri forestali di Petina e Sicignano degli Alburni) la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

TITOLO IV - PASCOLO

- **Regolamento approvato con delibera di consiglio num. 19 Del 29-10-2020 .**

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 30/12/1937 n. 93.
2. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale.

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di PETINA, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:
 - a. i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;
 - b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune di PETINA, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (arrtt.100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di PETINA, non gravato da diritto di uso civico di categoria "A", possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del comune di PETINA è di complessivi ettari **2.029,22**, ripartita come di seguito:

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE

Tipologia	Superficie gravata da Uso civico - Ettari	Assenza di Uso civico - Ettari	Totale - Ettari
Pascoli (aree pascolive)	344,46	/	344,46
Boschi pascolabili	1684,76	/	1684,76
TOTALE	2029,22	/	2029,22

2. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 18 e 31 della L. R. 11/96 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017.
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017.
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 5 - Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato:
 - a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
 - b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
 - c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
 - d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
 - e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'art. n.12, della Legge 1766/1927, dell'art. n. 41 del R. D. 332/1928, degli art. n. 2, 5 e 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.
2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;

- d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
 - e. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduzioni nei sei anni precedenti;
 - f. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - g. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
 - h. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
 - i. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, il pascolo è vietato per 10 anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:
- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitati a mezzo di chiudende;
 - b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali
 - c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati
 - d. ~~Il pascolo degli equini è vietato nelle zone SIC (6210, 6210*^{af}), 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e fasce coperte da cespugli su substrato calcareo, 6210*^{pt} Formazioni erbose secche seminaturali e fasce coperte da cespugli su substrato calcareo;~~

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso;
4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

ART. 7 - Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
 - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini in genere;
 - b. gli equini in genere;
 - c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 9 - Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

ART. 10 - Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, stame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto.

ART. 11 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
 - d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;
 - e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.
 - f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136*", e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo

1. In accordo con le prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie (Ettari)	Carico massimo di bestiame (UBA)*	
		UBA/Ettaro/anno	UBA totali/anno
Pascoli (aree pascolive)	344,46	0,80	275,57
Boschi pascolabili	1684,76	0,35	589,66
TOTALE	2029,22	1,15	865,23

*Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA.

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100, L. R. n. 16/2014).
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali.
4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale.
5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 14 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii., art. 100 del Regolamento regionale n. 3/2017).
2. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato:

3.terreni demaniali adibiti a pascolo											
DATI CATASTALI		di cui boschi - ettari						di cui pascoli - ettari			
FOGLIO CATASTLE	PARTICELLA CATAST.	TOTALE	tare ed aree non produttive	superf. Utile boscato	Superf. Pascolabile (P.L.T.)	superficie non pascolabile	carico max - UBA totali /anno	Superf. Pascoliva totale	Superf. Pascoliva	Esclusa dal pascolo	carico max - UBA totali /anno
		(a=b+c+f)	(b)	(c = d+e)	(d)	(e)		(f = g+h)	(g)	(h)	
5	1	5,2	0	5,2	0	5,2	0	0	0	0	0
5	2	22	0	22	0	22	0	0	0	0	0
5	30	2,66	0	2,66	2,66		0,931	0	0	0	0
5	43	2,13	0	0	0	0	0	2,13	2,13	0	1,704
5	76	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0
5	77	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0
5	78	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0
5	79	0,6	0	0	0	0	0	0,6	0	0,6	0
5	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	75	369	0	369	332	37	116,2	0	0	37	0
6	36	9,07	0	9,07	9,07	0	3,1745	0	0	0	0
6	38	7,21	0	7,21	7,21	0	2,5235	0	0	0	0
6	37	4,37	0	0	0	0	0	4,37	4,37	0	3,496
6	70	28	0	0	0	0	0	28	28	0	22,4
6	21	0,97	0	0	0	0	0	0,97	0,97	0	0,776
6	69	0,83	0	0	0	0	0	0,83	0,83	0	0,664
6	87	10,93	0	0	0	0	0	10,93	10,93	0	8,744
9	146	1,06	0	1,06	1,06	0	0,371	0	0	0	0
9	111	0,17	0	0	0	0	0	0,17	0,17	0	0,136
9	120	0,3	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0	0,24
9	263	0,05	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0,04
9	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	75	0	0	0	0	0	0	0	1,36	0	1,088
9	92	4,83	0	0	0	0	0	4,83	4,83	0	3,864
10	10	3,29	0	0	0	0	0	3,29	3,29	0	2,632
10	20	0,68	0	0	0	0	0	0,68	0,68	0	0,544
10	48	0,28	0	0	0	0	0	0,28	0	0,28	0
10	49	0,03	0	0	0	0	0	0,03	0	0,03	0
10	47	0,13	0	0	0	0	0	0,13	0	0,13	0
10	9	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0
11	10	0,28	0	0,28	0,28	0	0,098	0	0	0	0
11	14	0,51	0	0,51	0,51	0	0,1785	0	0	0	0
11	3	1,47	0	1,47	1,47	0	0,5145	0	0	0	0
11	4	23,13	0	0	0	0	0	23,13	23,13	0	18,504
11	1	3,48	0	3,48	3,48	0	1,218	0	0	0	0
11	122	0,27	0	0	0	0	0	0,27	0	0,27	0
11	2	1,44	0	0	0	0	0	1,44	1,44	0	1,152
12	46	1,42	0	1,42	1,42	0	0,497	0	0	0	0
12	74	0,52	0	0,52	0,52	0	0,182	0	0	0	0
12	77	14,49	0	14,49	14,49	0	5,0715	0	0	0	0
12	52	0,66	0	0,66	0,66	0	0,231	0	0	0	0
12	4	20,44	0	0	0	0	0	20,44	20,44	0	16,352
12	5	1,54	0	0	0	0	0	1,54	1,54	0	1,232
12	50	19,95	0	0	0	0	0	19,95	19,95	0	15,96

12	53	0,08	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0	0,064
12	8	0,16	0	0	0	0	0	0,16	0,16	0	0,128
12	36	3,92	0	0	0	0	0	3,92	3,92	0	3,136
13	19	207,85	0	207,85	207,85	0	72,7475	0	0	0	0
13	22	41,6	0	41,6	41,6	0	14,56	0	0	0	0
13	16	16,66	0	16,66	16,66	0	5,831	0	0	0	0
13	2	0,88	0	0	0	0	0	0,88	0,88	0	0,704
13	3	3,27	0	0	0	0	0	3,27	3,27	0	2,616
13	13	9,73	0	0	0	0	0	9,73	0	9,73	0
13	4	0,82	0	0	0	0	0	0,82	0	0,82	0
13	14	2,87	0	0	0	0	0	2,87	0	2,87	0
13	15	5,18	0	0	0	0	0	5,18	0	5,18	0
13	21	0,12	0	0	0	0	0	0,12	0	0,12	0
13	10	0,27	0	0	0	0	0	0,27	0,27	0	0,216
15	191	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0,09	0	0,072
15	44	0,03	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0,024
15	20	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,008
15	247	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0,008
16	186	1,11	0	1,11	1,11	0	0,3885	0	0	0	0
16	185	0,31	0	0	0	0	0	0,31	0	0,31	0
19	14	0,11	0	0,11	0,11	0	0,0385	0	0	0	0
19	18	3,02	0	3,02	3,02	0	1,057	0	0	0	0
19	19	11,49	0	11,49	11,49	0	4,0215	0	0	0	0
19	6	2,35	0	2,35	2,35	0	0,8225	0	0	0	0
19	17	4,57	0	4,57	4,57	0	1,5995	0	0	0	0
19	16	68,8	0	68,8	68,8	0	24,08	0	0	0	0
19	13	0,61	0	0	0	0	0	0,61	0	0,61	0
19	10	0,87	0	0	0	0	0	0,87	0,87	0	0,696
19	11	1,18	0	0	0	0	0	1,18	1,18	0	0,944
21	2	173,37	0	173,37	173,37	0	60,6795	0	0	0	0
21	5	136,01	0	136,01	136,01	0	47,6035	0	0	0	0
21	6	4,46	0	4,46	4,46	0	1,561	0	0	0	0
21	3	0,51	0	0	0	0	0	0,51	0,51	0	0,408
21	4	34,37	0	0	0	0	0	34,37	34,37	0	27,496
21	1	4,26	0	4,26	4,26	0	1,491	0	0	0	0
22	45	3,03	0	3,03	3,03	0	1,0605	0	0	0	0
22	48	0,21	0	0,21	0,21	0	0,0735	0	0	0	0
22	88	1,22	0	1,22	1,22	0	0,427	0	0	0	0
22	65	11,21	0	0	0	0	0	11,21	11,21	0	8,968
23	25	1,17	0	1,17	1,17	0	0,4095	0	0	0	0
23	31	43,67	0	43,67	43,67	0	15,2845	0	0	0	0
23	33	21,97	0	21,97	21,97	0	7,6895	0	0	0	0
23	46	0,36	0	0,36	0,36	0	0,126	0	0	0	0
23	55	0,08	0	0,08	0,08	0	0,028	0	0	0	0
23	30	5,4	0	0	0	0	0	5,4	5,4	0	4,32
23	32	7,33	0	0	0	0	0	7,33	7,33	0	5,864
23	24	0,37	0	0,37	0,37	0	0,1295	0	0	0	0
24	1	40,21	0	40,21	40,21	0	14,0735	0	0	0	0
24	2	47,63	0	47,63	47,63	0	16,6705	0	0	0	0
24	5	5,38	0	5,38	5,38	0	1,883	0	0	0	0
24	6	9,93	0	9,93	9,93	0	3,4755	0	0	0	0

24	7	27,5	0	27,5	27,5	0	9,625	0	0	0	0
24	8	8,15	0	8,15	8,15	0	2,8525	0	0	0	0
24	3	1,76	0	0	0	0	0	1,76	1,76	0	1,408
24	4	145,63	0	145,63	145,63	0	50,9705	0	0	0	0
25	10	96,84	0	96,84	96,84	0	33,894	0	0	0	0
25	1	0,33	0	0,33	0,33	0	0,1155	0	0	0	0
25	3	1,55	0	1,55	1,55	0	0,5425	0	0	0	0
25	37	0,1	0	0,1	0,1	0	0,035	0	0	0	0
25	7	0,22	0	0,22	0,22	0	0,077	0	0	0	0
25	6	0,28	0	0	0	0	0	0,28	0,28	0	0,224
25	12	22,27	0	0	0	0	0	22,27	22,27	0	17,816
25	13	27,95	0	0	0	0	0	27,95	27,95	0	22,36
25	4	0,11	0	0	0	0	0	0,11	0,11	0	0,088
25	9	4,97	0	0	0	0	0	4,97	4,97	0	3,976
25	16	63,86	0	53,86	53,86	0	18,851	10	10	0	8
25	8	68,8	0	68,8	68,8	0	24,08	0	0	0	0
25	2	0,41	0	0	0	0	0	0,41	0,41	0	0,328
		1975,44		1692,9	1628,7	64,2	570,045	282,54	261,75	59,15	209,4

(* In caso di presenza di Piano di Gestione Forestale, indicare anche la particella forestale interessata. (** P.L.T. = *Pratiche Locali Tradizionali* legate al pascolo (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.).

4. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

- 1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria.**
- 2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.**
- 3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.**

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente art. 6 – comma 6, rilasciato dal comune di Petina (SA) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 17 - Miglioramento colturale

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

- 1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Petina che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.**
- 2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.**

ART. 19 - Adempimenti

- 1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:**
 - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali esibendo copia del registro stalla o mod. 2/33 ;**
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;**
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;**
 - d. Identificazione degli equidi mediante “passaporto” e microchip ;**
 - e. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo;**
 - f. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;**
 - g. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.**

ART. 20 - Tassa di fida pascolo

- 1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.**
- 2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.**
- 3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.**
- 4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.**

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

- 1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.**
- 2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.**

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

- 1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**
- 2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 13.**

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida

- 1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:**
 - a. la buona condotta morale e civile;**
 - b. l'essere capo famiglia;**
 - c. l'essere allevatore a titolo principale;**
 - d. essere cittadino residente;**
- 2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;**

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

- 1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.**
- 2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.**
- 3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.**

ART. 25 - Norma di rinvio

- 1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;**

ART. 26 - Divieti

- 1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti.**
- 2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.**
- 3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.**
- 4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.**
- 5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.**
- 6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.**

ART. 27 - Accertamenti

- 1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.**
- 2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.**
- 3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.**
- 4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente e di immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.**
- 5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento**

della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. la cattiva condotta morale e civile;
 - c. ii non essere capo di famiglia;
 - d. ii non essere allevatore a titolo principale;
 - e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate Dall'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 - Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente:
 - a. n° 1 Capo Ovino : Euro 1,50;
 - b. n° 1 Capo Caprino : Euro 1,50;
 - c. n° 1 Capo Bovino adulto – (> 24 mesi)Euro 7,00;
 - d. n° 1 capo Bovino non adulto (da 6 a 24 mesi) Euro 3,00;
 - e. n° 1 Capo Equino: Euro 20,00;
3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà Attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

ART. 34 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. 332/1928.

TITOLO V - FLORA SPONTANEA, PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE, CASTAGNATICO

Capo I- FINALITA' – DIVIETI - CLASSIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONI

ART. 15 - Finalità?

1. Il comune di PETINA, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali del 1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n. 11, ss. mm. ii., del 20/6/2006, n. 13, dell'24/7/2007, n. 8, e Regolamento regionale n. 3/2017, ed in accordo con le prescrizioni contenute nel presente regolamento Forestale disciplina sul proprio territorio in uso civico la raccolta e la commercializzazione dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle norme del regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

ART. 16 – Divieti di raccolta?

1. E' vietata, nella parte del *territorio demaniale del comune di PETINA gravato da usi civici*, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti a superfici agricole messe a coltura.

2. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dal regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
3. E' Vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità nelle area percorse da incendi per un periodo di anni 5;

ART. 17 – Classificazione dei prodotti secondari del bosco?

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'articolo 19 del presente regolamento:

1	alloro	13	mirtilli (bacche)
2	asparagi selvatici	14	mirto
3	campioni di roccia e fossili.	15	more di rovo
4	cardi	16	muschi
5	corniolo (bacche)	17	origano
6	erica (rami - L. R. 11/96)	18	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
7	felci	19	pungitopo
8	fragole	20	rosmarino
9	funghi epigei, commestibili o meno	21	strame (L. R. 11/96);
10	funghi ipogei (tartufi)	22	timo
11	ginepro (galbulo)	23	vischio
12	lamponi	24	vitalbe (cime)

2. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale (Carabinieri forestali di Petina e Sicignano degli Alburni), possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti con finalità di ricerca, per le seguenti categorie:

piante di alloro	felci
piante di rosmarino	semi
piante di ginepro	strame e terriccio (L.R. 11/96)
piante di erica (L.R. 11/96)	piante da fiore (bulbose e non) e parti disse
piante di pungitopo	campioni di roccia e fossili

ART. 18 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni?

1. Nel territorio demaniale del comune di PETINA gravato da usi civici, l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì.
2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta.
3. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale.
4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

alloro	<i>nr. 50 rami</i>	mirto	<i>Kg 1,500</i>
asparagi selvatici	<i>Kg 1,500</i>	more di rovo	<i>Kg 0,500</i>
cardi	<i>Kg 0,500</i>	muschi	<i>Kg 2,000</i>
corniolo (bacche)	<i>Kg 1,500</i>	origano	<i>nr. 200 aste floreali</i>
erica (rami - L. R. 11/96)	<i>nr. 100 rami</i>	pungitopo	<i>nr. 50 rami</i>
fragole	<i>Kg 0,500</i>	rosmarino	<i>nr. 50 rami</i>
funghi epigei, commestibile meno	<i>Kg 3,000</i>	strame	art. 15, Allegato C, L. R. 11/96
funghi ipogei (tartufi)	<i>Kg 2,00</i>	timo	<i>Kg 0,200</i>
ginepro (galbulo)	<i>Kg 0,500</i>	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
lamponi	<i>Kg 0,500</i>	vitalbe (cime)	<i>Kg 0,500</i>
mirtilli (bacche)	<i>Kg 1,500</i>		

5. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

ART. 19 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti??

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di PETINA, gravato da usi civici, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvi colturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
3. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
4. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali del comune di PETINA, gravato da usi civici, l'Ente può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni

dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale (Carabinieri forestali di Petina e Sicignano degli Alburni).

Capo II - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

ART. 20 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti?

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n.8.
2. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del *territorio demaniale del comune di PETINA* gravato da usi civici, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona, nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile.
3. In riguardo ad antiche consuetudini locali, la raccolta dei funghi per i cittadini residenti è tuttavia consentita anche nei restanti giorni della settimana, fino alla misura massima di tre (3) chilogrammi per persona autorizzata;
4. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale;
5. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. **3.00** per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione;
6. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
7. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
8. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
 - a. Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
 - c. Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d. Porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
 - e. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;
 - f. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del terreno;
9. E' vietato il commercio dei funghi raccolti;
10. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 5.00;
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla Legge n. 752 del 16/12/1985.

ART. 21– Autorizzazioni speciali?

Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici.

ART. 22 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei?

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori;
3. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.

ART. 23 - Autorizzazioni?

1. Coloro, i quali intendano usufruire del diritto di cui all'articolo n. 4 devono far richiesta al Comune.
2. Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, valida per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre), previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici;

ART. 24- Vigilanza?

Sono incaricati dell'osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e **I Carabinieri Forestali**, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia;

ART. 25 - Sanzioni?

1. Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nei giorni di divieto;
 - c. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto;
 - d. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti;
 - e. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare;
2. Chiunque nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nei giorni e nelle ore di divieto, nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), e) dei presenti articoli, anche alla confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione;
3. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale

intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 154,93 (centocinquantaquattro/93);

4. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e) di cui al 1° comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati ai sensi del precedente 2° comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione;
5. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione;
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), e), del 1° comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1°, della legge 24 Novembre 1981, n°689;
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 Novembre 1981, n°689;
8. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 Novembre 1981, n° 689, spetta al Sindaco;
9. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico;

ART. 26 - elenco delle specie dei funghi epigei commestibili?

Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta;

Capo III - RACCOLTA DEI FUNGHI IPOGEI (TARTUFI)

ART. 27 – Disciplina di riferimento?

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3 e a quanto riportato nel presente regolamento redatto in accordo con il regolamento Forestale comunale.

ART. 28 – Accorgimenti - Esercizio della raccolta?

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di PETINA gravato da usi civici è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
3. L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3 ed a

quanto riportato nel regolamento Forestale comunale nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento e della normativa delle Aree protette.

4. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi deve sostenere un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. Tale autorizzazione è documentata da apposito tesserino, rilasciato dal comune di residenza, recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata;

ART. 29 – Modalità di raccolta?

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie;
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. E' fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente;
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe;
4. Lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato a scavare;
5. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa;

ART. 30 – Limiti di raccolta giornaliera?

1. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile ad un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall'articolo 3, comma 7, della L.R. del 27.06.2011, n. 9, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9, Art. 6, comma5)
2. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9, Art.3, comma5)

ART. 31 – Periodo di ricerca e raccolta?

1. La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1° Ottobre a fino al 30Aprile.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta che, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta Regionale:

ART. 32- Obblighi?

Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite.

ART. 33 – Divieto di raccolta?

1. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o da variati;
2. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.
3. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:
 - a. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - b. sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre specie;
 - c. lavorazione andante delle tartufaie.
 - d. apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
 - e. ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane.
 - f. ricerca e raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dall'articolo35;
 - g. ricerca e raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti;
 - h. ricerca e raccolta senza il tesserino di cui all'articolo32;
 - i. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;
 - j. commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta;
 - k. raccolta, il consumo ed il commercio di tartufi freschi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge n. 752/1985 ess.mm.ii.;
 - l. vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
 - m.commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente;
4. E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 5.00.

TITOLO VI - SANZIONI

ART. 34 – Vigilanza?

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei vigili urbani del comune di PETINA, al personale designato alla vigilanza dall'amministrazione comunale, al personale del comando stazione forestale, agli agenti di polizia ed ai Carabinieri nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e dell'ambiente.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'amministrazione comunale – servizio di tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 35 – Tipologia sanzioni?

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a. la violazione delle norme di cui all'art. 9, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 36 – Proventi delle sanzioni?

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale - servizio di tesoreria ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. 11/81.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37 – Modifiche?

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

ART. 38– Rinvio?

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento oltre il recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegra sulla scorta del Capo IV del R.D. n. 332 del 1928.

ART. 39 – Entrata in vigore?

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/

Allegato A

Comune	Dati Catastali						particella Forestale
	Foglio	Particella	superficie in Ha				
			totale	bosco	Pascolo -prati - radure	altro	
Petina	5	1	5 ha 22 are 92 ca	5,20			
Petina	5	2	22 ha 21 are 33 ca	22,00			
Petina	5	30	2 ha 66 are 80 ca	2,66			
Petina	5	43	2 ha 13 are 50 ca	0,00	2,13		
Petina	5	75	368 ha 92 are 33 ca	369,00	0,00		
Petina	5	76	5 are 24 ca		0,05		
Petina	5	77	1 are 66 ca		0,01		
Petina	5	78	1 are 50 ca		0,01		
Petina	5	79	6 are 40 ca		0,06		
Petina	5	80	3 are		0,03		
Petina	6	21	97 are 26 ca		0,97		
Petina	6	23	56 are 86 ca	0,56			
Petina	6	58	11 are 62 ca			0,11	
Petina	6	36	9 ha 7 are 62 ca	9,07			
Petina	6	37	4 ha 37 are 19 ca		4,37		
Petina	6	38	7 ha 21 are 89 ca	7,21			
Petina	6	69	83 are 43 ca			0,83	
Petina	6	70	27 ha 99 are 47 ca		28,00		
Petina	6	80	1 ha 40 are 15 ca		1,40		
Petina	6	87	10 ha 93 are 78 ca		10,93		
Petina	9	74	8 are 89 ca		0,08		
Petina	9	75	1 ha 36 are 73 ca		1,36		
Petina	9	92	4 ha 83 are 19 ca		4,83		
Petina	9	110	58 ca		0,00		
Petina	9	111	17 are 52 ca		0,17		
Petina	9	120	30 are 23 ca		0,30		
Petina	9	128	53 ca		0,00		
Petina	9	146	1 ha 6 are 6 ca	1,06			
Petina	9	263	5 are 82 ca		0,05		
Petina	9	264	14 are 47 ca		0,14		
Petina	10	9	49 are 93 ca			0,50	
Petina	10	10	3 ha 29 are 8 ca		3,29		
Petina	10	20	68 are 16 ca		0,68		
Petina	10	47	13 are 13 ca			0,13	
Petina	10	48	28 are 73 ca			0,28	
Petina	10	49	3 are 34 ca			0,03	
Petina	10	197	91 are 21 ca		0,91		
Petina	10	198	2 are 30 ca		0,02		
Petina	10	199	38 ca		0,00	0,00	
Petina	10	50	53 ha 13 are 21 ca		53,13		

Petina	10	99	1 ha 29 are 20 ca		1,29	
Petina	11	1	3 ha 48 are 00 ca		3,48	
Petina	11	2	1 ha 44 are 52 ca		1,44	
Petina	11	3	1 ha 47 are 63 ca	1,47		
Petina	11	4	23 ha 13 are 34 ca		23,13	
Petina	11	10	28 are 36 ca	0,28		
Petina	11	14	51 are 63 ca	0,51		
Petina	11	122	27 are 39 ca			0,27
Petina	12	4	20 ha 44 are 80 ca		20,44	
Petina	12	5	1 ha 54 are 86 ca		1,54	
Petina	12	8	16 are 72 ca		0,16	
Petina	12	36	3 ha 92 are 11 ca		3,92	
Petina	12	46	1 ha 42 are 99 ca	1,42		
Petina	12	50	19 ha 95 are 73 ca		19,95	
Petina	12	52	66 are 39 ca	0,66		
Petina	12	53	8 are 6 ca		0,08	
Petina	12	74	52 are 38 ca	0,52		
Petina	12	77	14 ha 49 are 8 ca	14,49		
Petina	13	2	88 are 72 ca		0,88	
Petina	13	3	3 ha 27 are 88 ca		3,27	
Petina	13	4	82 are 18 ca			0,82
Petina	13	10	27 are 52 ca		0,27	
Petina	13	11	5 are 43 ca		0,05	
Petina	13	13	9 ha 73 are 91 ca			9,73
Petina	13	14	2 ha 87 are 73 ca			2,87
Petina	13	15	5 ha 18 are 6 ca			5,18
Petina	13	16	16 ha 66 are 90 ca	16,66		
Petina	13	19	207 ha 85 are 55 ca	207,85		
Petina	13	21	12 are 47 ca			12,47
Petina	13	22	41 ha 60 are 77 ca	41,60		
Petina	15	20	1 are 14 ca		0,01	
Petina	15	44	3 are 20 ca		0,03	
Petina	15	191	9 are 3 ca		0,09	
Petina	15	247	1 are 2 ca		0,01	
Petina	16	185	31 are 28 ca			0,31
Petina	16	186	1 ha 11 are 78 ca	1,11		
Petina	19	6	2 ha 35 are 11 ca	2,35		
Petina	19	10	87 are 85 ca		0,87	
Petina	19	11	1 ha 18 are 72 ca		1,18	
Petina	19	12	22 ha 78 are 95 ca	22,78		
Petina	19	13	61 are 13 ca			0,61
Petina	19	14	11 are 89 ca	0,11		
Petina	19	16	68 ha 80 are 18 ca		68,80	
Petina	19	17	4 ha 57 are 54 ca		4,57	
Petina	19	18	3 ha 2 are 22 ca	3,02		
Petina	19	19	11 ha 49 are 92 ca	11,49		
Petina	21	1	4 ha 26 are 69 ca		4,26	

Petina	21	2	173 ha 37 are 89 ca	173,37		
Petina	21	3	51 are 85 ca		0,51	
Petina	21	4	34 ha 37 are 85 ca		34,37	
Petina	21	5	136 ha 1 are 82 ca	136,01		
Petina	21	6	4 ha 46 are 20 ca	4,46		
Petina	22	45	3 ha 3 are 33 ca	3,03		
Petina	22	48	21 are 70 ca	0,21		
Petina	22	65	11 ha 21 are 88 ca		11,21	
Petina	22	88	1 ha 22 are 11 ca	1,22		
Petina	23	24	37 are		0,37	
Petina	23	25	1 ha 17 are 86 ca	1,17		
Petina	23	30	5 ha 40 are 41 ca		5,40	
Petina	23	31	43 ha 67 are 76 ca	43,67		
Petina	23	32	7 ha 33 are 39 ca		7,33	
Petina	23	33	21 are 97 ca	0,21		
Petina	23	46	36 are 5 ca	0,36		
Petina	23	55	8 are 28 ca	0,08		
Petina	24	1	40 ha 21 are 83 ca	40,21		
Petina	24	2	47 ha 63 are 48 ca	47,63		
Petina	24	3	1 ha 76 are 59 ca		1,76	
Petina	24	4	145 ha 62 are 94 ca		145,62	
Petina	24	5	5 ha 38 are 18 ca	5,38		
Petina	24	6	9 ha 93 are 70 ca	9,93		
Petina	24	7	27 ha 50 are 44 ca	27,50		
Petina	24	8	8 ha 15 are 9 ca	8,15		
Petina	25	1	33 are 41 ca	0,33		
Petina	25	2	41 are 58 ca		0,41	
Petina	25	3	1 ha 55 are 66 ca	1,55		
Petina	25	4	11 are 50 ca		0,11	
Petina	25	6	28 are 83 ca		0,28	
Petina	25	7	22 are 27 ca	0,22		
Petina	25	8	68 ha 82 are 43 ca		68,82	
Petina	25	9	4 ha 97 are 25 ca		4,97	
Petina	25	10	96 ha 84 are 57 ca	96,84		
Petina	25	11	7 are 36 ca		0,07	
Petina	25	12	22 ha 73 are 15 ca		22,73	
Petina	25	13	27 ha 95 are 14 ca		27,95	
Petina	25	16	53 ha 86 are 58 ca	53,86		
Petina	25	16	10 ha		10,00	
Petina	25	37	10 are 15 ca	0,10		
TOTALE			2047,26	1398,57	614,48	34,21